



# COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 117  
del 09/07/2024

### OGGETTO:

**ART. 159 DEL D.LGS. N° 267/2000 - DETERMINAZIONE SOMME IMPIGNORABILI RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 13:30 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	No
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

**RICONOSCIUTO** legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - **Vice Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24/04/2024 è stato adottato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;

VISTO l'art. 159 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, il quale testualmente recita:

- “1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
  - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
  - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
  - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.*
5. *(...omissis...)*”;

VISTO altresì l'art. 27, comma 13, della L. n° 448 del 28/12/2001, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. n° 13 del 22/02/2002, convertito con modificazioni dalla L. n° 75 del 24/04/2002, il quale prevede che “*Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.*”;

PRESO ATTO della sentenza n° 211 del 17/06/2003 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

PRECISATO che risultano escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincola la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n° 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.M. 28/05/1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

TENUTO CONTO che l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative e interpretazioni giurisprudenziali adottando apposito provvedimento amministrativo semestrale di preventiva quantificazione degli importi destinati alle suddette finalità, sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, previsioni assestate;

ESAMINATA la tabella allegata alla presente sub A, compilata sulla base del prospetto accluso al bilancio "Spese per missioni, programmi e macroaggregati", aggiornato alle previsioni di competenza assestate dell'ultimo bilancio preventivo approvato, spesa corrente e spesa di investimento, e riferita al secondo semestre 2024;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il bilancio preventivo per il corrente esercizio;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, resi a norma di legge,

### **DELIBERA**

1. di riconoscere la necessità di adottare apposito provvedimento amministrativo semestrale di destinazione somme che, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, vengano così qualificate impignorabili e pertanto non possano essere assoggettate ad esecuzione forzata;
2. di adottare conseguentemente, con riferimento al secondo semestre del corrente anno 2024, la presente deliberazione, approvando l'allegato prospetto sub A, che qui se ne dichiara parte integrante e sostanziale, riportante per ogni finalità di cui al comma 2 del richiamato art. 159, le somme ad essa destinate – così come desunte dal corrente bilancio preventivo ultimo approvato, previsioni assestate – e come tali qui dichiarate impignorabili;
3. di stabilire che questo Ente, in ossequio alla citata normativa, qualora se ne verifichi il caso, disponga i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 211/2003 richiamata in premessa;
4. di precisare che le somme previste a titolo di addizionale comunale all'Irpef ammontano ad € 1.358.423,03 e come tali, a norma dell'art. 27, comma 13, della L. n° 448 del 28/12/2001, anch'esse vengono definite impignorabili;
5. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attongono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

6. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato possano essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi statali o regionali se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
7. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di denaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di denaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
8. di notificare copia del presente atto a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
9. di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

GM

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO

*Il Segretario Generale*  
Dott.ssa Francesca STELLA

*firmato digitalmente*